



COLLEGAMENTO SIULP FL@SH

Le notizie sotto il riflettore in breve

29 Aprile 2023

N°17

L'URLO DI MORO

**Autenticità e Intelligenza
politica nelle lettere
dalla prigione**

INTERVERRANNO

Lamberto Giannini
Capo della Polizia - Direttore
Generale della P.S.

Carlo Gaudio
Professore Ordinario Cardiologia,
scrittore e autore del Libro

Carlo De Stefano
già Direttore della Direzione
Centrale della Polizia di
Prevenzione

Felice Romano
Segretario Generale Nazionale
SIULP

MODERA

Angelo Picariello
Giornalista del quotidiano
"Avvenire"

EVENTO IN STREAMING



VIA MAGENTA 19 - ROMA - 4 MAGGIO 2023 - ORE 16:00



PRESENTAZIONE LIBRO

4 MAGGIO 2023
ORE 16:00

CARLO GAUDIO

L'URLO DI MORO

**Autenticità e intelligenza
politica nelle lettere
dalla prigione**

Presentazione di Tommaso Labate



RUBBETTINO

SOMMARIO

- Il giudizio di non idoneità al concorso è comunque sindacabile dal giudice amministrativo quanto all'effettiva sussistenza e rilevanza della patologia rilevata dalle commissioni mediche
- Procedura di Mobilità ordinaria del personale del ruolo degli ispettori per l'anno 2023
- Avvio 3° Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato
- La difesa in giudizio non giustifica l'accesso alla posta elettronica del lavoratore
- Come fare ricorso all'INPS
- False polizze auto
- Concorso Pubblico per titoli assunzione 28 atleti da assegnare ai gruppi sportivi Fiamme Oro della P.S.
- Richiesta di istituzione di un attestato con nastrino di lungo impiego nei servizi di Sicurezza e Soccorso in montagna
- Detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi 2023 per le spese relative alla frequenza di università pubbliche e private



Il giudizio di non idoneità al concorso è comunque sindacabile dal giudice amministrativo quanto all'effettiva sussistenza e rilevanza della patologia rilevata dalle commissioni mediche

Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio di non idoneità al concorso per allievo agente della Polizia di Stato e del relativo decreto di approvazione della graduatoria, non già per una mera rivalutazione del giudizio medico formulato dalla commissione, quanto piuttosto per accertare l'effettiva sussistenza della patologia riscontrata e della sua rilevanza sulla prestazione del servizio cui il concorso era finalizzata.

Il principio è cristallizzato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) nella sentenza n. 03715/2023 del 12 aprile 2023 che ha respinto l'appello del Ministero dell'Interno contro la decisione del TAR del Lazio di annullamento del giudizio di non idoneità formulato nei confronti di un candidato al concorso per allievo agente della Polizia di Stato.

Secondo il primo giudice, pur dovendo condividersi l'orientamento giurisprudenziale sulla tendenziale irripetibilità degli accertamenti dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio, nel caso devoluto il giudizio di inidoneità della Commissione medico era stato formulato senza che il candidato fosse sottoposto a specifici esami che avrebbero senza dubbio consentito l'accertamento della rilevanza funzionale della patologia riscontrata. Nel condividere detta impostazione, i giudici di palazzo Spada hanno ritenuto infondato e respinto l'appello dell'Amministrazione.

Nella sentenza si legge che *"sotto un primo profilo deve rilevarsi che risulta del tutto privo di consistenza il motivo di doglianza con cui l'Amministrazione intenderebbe stigmatizzare l'uso da parte del giudice del mezzo istruttorio della verifica nei giudizi di esclusione di concorrenti dalle procedure concorsuali riguardanti i militari o gli appartenenti alle forze di polizia a causa di inidoneità fisiche riscontrate dalle commissioni mediche.*

Invero, ferma restando la tendenziale irripetibilità dei giudizi medico - legali espressi dalle commissioni mediche, ciò non toglie, tuttavia che, non possono esistere atti o valutazioni dell'amministrazione che, come tali, siano sottratte al controllo giurisdizionale, pena la violazione del principio fondamentale posto dall'art. 113 della Costituzione.

Deve pertanto ammettersi che anche nel caso delle valutazioni medico - legali svolte dalle commissioni mediche dell'amministrazione possano esistere ambiti di sindacabilità soprattutto in alcuni, sia pur limitati, casi in cui ciò che viene contestato è la stessa sussistenza o il carattere più o meno rilevante, in relazione alle prescrizioni della procedura concorsuale, della patologia riscontrata dalla competente commissione: in questi casi non dare ingresso al mezzo istruttorio della verifica significherebbe escludere in radice la sindacabilità dell'atto o della valutazione, il che, come si è detto, non è ammissibile.

Nel caso di specie, concludono i giudici del Consiglio di stato, non può dubitarsi della correttezza dell'operato del primo giudice che ha ritenuto di dover ricorrere alla verifica non già per una mera rivalutazione del giudizio medico formulato dalla commissione, quanto piuttosto per accertare l'effettiva sussistenza della patologia riscontrata e della sua rilevanza sulla prestazione del servizio cui il concorso era finalizzata, questa essendo in definitiva la contestazione fatta dal ricorrente, contestazione affidata ad una non irrilevante documentazione medica". Secondo il Consiglio di Stato, all'esito della verifica correttamente effettuata dal TAR, è stato accertato come la patologia rilevata non determinasse, allo stato, alcuna invalidità funzionale e come tale non potesse costituire una causa di esclusione; né legittimamente negare l'idoneità fisica allo svolgimento di una certa attività lavorativa perché patologia non invalidante e come tale non escludente. Infine, secondo l'alto consesso, la mera possibilità della stessa patologia di divenire invalidante in futuro non rende possibile predirne, allo stato, l'incidenza sull'idoneità al servizio.

Procedura di Mobilità ordinaria del personale del ruolo degli ispettori per l'anno 2023



In relazione alla procedura di mobilità ordinaria del personale del ruolo degli ispettori per l'anno 2023 (circolare datata 11.04.2023) il cui inizio è fissato nel corrente mese e si concluderà entro il mese di dicembre 2023 che sarà resa operativa in concomitanza all'immissione in ruolo dei vincitori della procedura concorsuale interna attualmente in atto (Concorso per 1141 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato), il Siulp ha sensibilizzato l'Amministrazione al fine di consentire ai Vice Ispettori del 15° corso immessi in ruolo il 5 febbraio 2022 (che rimarrebbero esclusi per soli 35 giorni dalla procedura) di poter inoltrare l'istanza di trasferimento. Nel merito, l'Amministrazione ha assicurato che la situazione de qua sarà opportunamente valutata al fine di rendere possibile l'inserimento dell'istanza di trasferimento onde evitare una penalizzazione per coloro i quali (circa 200) al termine del corso di formazione sono stati assegnati ad una sede diversa da quella in cui prestavano servizio.

Avvio 3° Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato



Il 24 marzo u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — 4 Serie speciale "Concorsi ed esami" — il decreto concernente la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 110 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, settore di impiego servizio sanitario, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 15 febbraio 2022.

Al riguardo, con circolare del 27 aprile 2023 (inserir link), il Dipartimento della PS. ha comunicato che l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato sta predisponendo tutte le attività prodromiche alla realizzazione del relativo corso di formazione che, in linea con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, avrà la durata di sei mesi! e si svolgerà in regime di residenzialità.

In particolare, il corso in argomento, denominato "3° corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato", verrà avviato entro il prossimo mese di maggio a cura della Scuola allievi agenti di Caserta.

La difesa in giudizio non giustifica l'accesso alla posta elettronica del lavoratore



Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali. Tanto più se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente.

È una delle motivazioni con cui il Garante privacy ha sanzionato il datore di lavoro che, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro, aveva mantenuto attivo l'account di posta elettronica del collaboratore, prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di inoltramento verso altri dipendenti di dati riferiti a potenziali clienti incontrati a una fiera.

Quindi, nel timore di perdere i rapporti coi potenziali clienti, l'azienda non si era limitata a scrivere per spiegare loro che la persona era stata rimossa, ma ne aveva anche visionato le comunicazioni. Secondo il Garante, né l'esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l'interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali. Per realizzare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco (necessità di prosecuzione dell'attività economica del titolare e diritto alla riservatezza dell'interessato) sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, con l'indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull'account.

Nel corso del procedimento è inoltre emerso che il titolare del trattamento, non aveva fornito all'interessato né idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l'informativa sul trattamento dati. A nulla vale il fatto che il contratto di assunzione non si fosse perfezionato. Invero, come ricorda l'Autorità, anche nell'ambito di trattative precontrattuali, l'obbligo di informare gli interessati è espressione del principio generale di correttezza. (Fonte: Garante Privacy).

Come fare ricorso all'INPS



A volte chi è in pensione è costretto a confrontarsi con problematiche derivanti da un importo dell'assegno erroneamente calcolato, trattamenti previdenziali non riconosciuti, o da provvedimenti concernenti riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni, autorizzazioni ai versamenti volontari, accrediti figurativi e recupero di indebiti.

In questi casi l'ordinamento giuridico riconosce anche forme di tutela di natura amministrativa (ricorso amministrativo) contro i provvedimenti dell'Istituto previdenziale (anche in regime internazionale).

Gli stessi rimedi amministrativi sono utilizzabili anche in materia di Trattamenti di Fine Servizio (TFS), Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) e Assicurazione Sociale Vita.

Il ricorso amministrativo è un'istanza rivolta alla tutela di una situazione giuridica soggettiva che si suppone lesa da un atto emesso dall'Istituto stesso. Il ricorso è diretto all'annullamento dell'atto o anche alla riforma dello stesso. Possono presentare ricorso amministrativo anche gli iscritti e titolari di pensione a carico dell'Istituto.

Il ricorrente all'INPS deve in primo luogo indicare il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto e poi esporre brevemente la vicenda amministrativa che lo riguarda. Inoltre, deve individuare i motivi a sostegno della propria domanda di modifica, revoca, sospensione o annullamento del provvedimento stesso, allegando i documenti.

Il ricorso può essere sottoscritto direttamente dal ricorrente o da un suo rappresentante al quale sia stato conferito mandato. In caso di persona incapace, il ricorso deve recare la firma del rappresentante legale.

Una volta presentato, il ricorso viene registrato sui sistemi informatici dell'Istituto ed esaminato al fine della predisposizione delle necessarie osservazioni sulla questione controversa. In tutti i casi, viene effettuata una valutazione sull'esistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di autotutela. Ultimata la trattazione, il ricorso viene inoltrato al Comitato competente.

Valutate le eventuali questioni di ammissibilità e ricevibilità, il ricorso viene discusso e deciso dal Comitato con una deliberazione di reiezione o di accoglimento. Il ricorrente riceve comunicazione dell'avvenuta deliberazione, favorevole o sfavorevole che sia. La legge riserva, comunque, all'Istituto il potere/dovere di annullare la deliberazione del Comitato favorevole al pensionato/assicurato, qualora adottata in violazione della normativa vigente.

Il ricorso amministrativo può essere inviato esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità telematiche:

- online (tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID almeno di Livello 2 o la Carta Nazionale dei Servizi – CNS) sul sito Inps e utilizzando il percorso "Tutti i servizi" > "Ricorsi Online";
- tramite Ente di patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto.

Se non ci si avvale di un intermediario o avvocato, il ricorrente, dopo aver effettuato l'accesso alla procedura, dovrà compilare le schede della procedura (provvedimento, dati del ricorrente, ricorso, ecc.) secondo il percorso guidato e allegare il ricorso amministrativo debitamente sottoscritto e digitalizzato tramite scanner, nonché, separatamente, eventuali altri allegati in formato digitale.

Il ricorso sarà sempre visibile e modificabile fino all'attivazione della funzione di "Inoltro". Successivamente a tale attivazione sarà possibile scaricare e/o stampare la ricevuta dell'avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero di Protocollo Informatico Unificato del ricorso presentato.


Sarà possibile (tramite successivi accessi) consultare i ricorsi presentati e lo stato in cui si trovano in quel momento, nonché, una volta definiti, conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti.

In linea generale, il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento che si intende impugnare. In ipotesi di ricorso avverso il silenzio-rigetto, i 90 giorni decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Se il termine coincide con un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso è postposto al primo giorno lavorativo utile.

Per i soli Comitati della Gestione Dipendenti Pubblici, il termine di presentazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento, tranne per i provvedimenti di pensione per i quali il termine di 30 giorni decorre dalla data di primo pagamento della pensione. Non è possibile proporre ricorso amministrativo avverso il silenzio-rigetto.

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In caso di rigetto del ricorso amministrativo, la cui decisione spetta agli organi interni dell'INPS, il contribuente può promuovere un'azione giudiziaria.

False polizze auto



L'IVASS ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei portali irregolari che distribuiscono false polizze RC auto, causando non pochi problemi ai consumatori. Si tratta di siti Internet che vendono via web o telefono assicurazioni e polizze false per RC auto

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni avverte che i contratti ricevuti dai clienti attraverso questi servizi truffa sono falsi con la conseguenza che i veicoli non risultano realmente assicurati.

È sempre l'IVASS a sottolineare l'importanza di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti di assicurazione siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e presenti negli elenchi ufficiali, reperibili sul portale dell'Istituto.

È importante valutare con cautela le offerte assicurative proposte online o per telefono, addirittura tramite WhatsApp, soprattutto se relative a polizze di durata temporanea. È anche fondamentale tenere a mente che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari, così come i pagamenti effettuati a favore di persone o società non iscritte negli elenchi ufficiali.

Sul sito IVASS sono consultabili anche gli elenchi delle imprese ammesse ad operare in Italia, assieme al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e all'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea.

Tra l'altro, siti web e profili social degli intermediari italiani che svolgono attività online devono sempre indicare dati identificativi, indirizzo della sede, recapito telefonico, fax e PEC, numero e data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, l'indicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS.

Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitati ad operare in Italia, il sito deve riportare anche il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine, l'indirizzo di posta elettronica, l'indicazione dell'eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia con l'indicazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Il Contact Center Consumatori dell'IVASS è attivo al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 - 14.30.

Concorso Pubblico per titoli assunzione 28 atleti da assegnare ai gruppi sportivi Fiamme Oro della P.S.



In data 26 aprile è stato pubblicato sul Portale del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it con valore di notifica a tutti gli effetti e sul sito istituzionale della P.S., il bando di concorso pubblico per l'assunzione 28 atleti da assegnare ai gruppi sportivi Polizia di Stato Fiamme Oro, indetto con decreto Capo Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 aprile 2023.

Richiesta di istituzione di un attestato con nastrino di lungo impiego nei servizi di Sicurezza e Soccorso in montagna



Riportiamo il testo della nota inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 19 aprile u.s. dalla Segreteria Nazionale:

"L'impiego del personale della Polizia di Stato nei comprensori sciistici ad alta densità turistica e nelle circostanti zone sciabili costituisce, come noto, una forma specializzata di controllo del territorio.

Negli scenari montani l'attività di vigilanza, di ordine e sicurezza pubblica e gli interventi di soccorso, si inseriscono nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione generale e soccorso pubblico che le questure competenti sul territorio garantiscono. Il conferimento di un attestato con nastrino di lungo impiego, rappresenterebbe un giusto riconoscimento per l'impegno profuso dai colleghi nei servizi di ordine e sicurezza pubblica in ambito montano. Un'attribuzione che andrebbe ad elevare la professionalità e a gratificare - non solo moralmente - gli operatori che si dedicano a tale servizio durante la stagione invernale.

Un'attestazione che non sarebbe fine a se stessa, ma che potrebbe fungere come stimolo all'avvicinamento dei colleghi più giovani a questo particolare servizio.

L'interesse e la partecipazione dei poliziotti ai servizi di sicurezza nei comprensori sciistici è una questione tutt'altro che semplice e scontata, posto che nelle ultime stagioni invernale le difficoltà a coprire tutte le richieste non sono state di semplice soluzione, tanto che, purtroppo, sono stati soppressi importanti presidi di interesse strategico.

La questione, ribadendo quanto abbiamo già affermato in tante altre circostanze, ci pone di fronte ad uno scenario di declino numerico di operatori e delle esperienze professionali. Figure di assoluta importanza che vigilano sulla sicurezza di milioni di utenti che frequentano le piste da sci, e che tanto lustro hanno dato e continuano a dare alla Polizia di Stato nell'ambito del soccorso e della sicurezza in montagna.

Il tema, a parere di questa Organizzazione Sindacale, assume motivo di assoluto rilievo, soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi invernali che si terranno sulle nevi italiane. Necessita di essere affrontato con convinzione e con una maggiore lungimiranza.

L'istituzione di un "nastrino per operatore dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna", per di più, altro non rappresenterebbe che un adeguamento della Polizia di Stato ad altri organi di polizia che già da anni, nel riconoscere l'importanza di tale servizio e delle particolari abilità richieste per assolverlo, attribuiscono al personale qualificato e impegnato nel soccorso uno specifico "nastrino".

Si tratta di un servizio che nel tempo ha dimostrato di conseguire ottimi risultati ed eccellenti riscontri sia da chi frequenta l'articolato mondo delle attività sportive invernali che, più in generale, dai territori nei quali tali nuclei di poliziotti si insediano stagionalmente.

Anche per questo sarebbe dunque auspicabile l'istituzione dell'attestazione indicata in oggetto affinché, oltre al giusto riconoscimento della specializzata attività di ordine e sicurezza pubblica, possa anche fungere, come detto, da stimolo per tanti colleghi, prima di tutto a formarsi e poi a continuare in questa attività.

È necessario, a nostro avviso, un approccio differente alla questione se si vorrà evitare il declino, già avviato, di una tradizione così antica e qualificante per la Polizia di Stato, peraltro in controtendenza alle altre Forze impegnate in questo particolare ambito, sempre più proiettate con crescenti investimenti avendo ben compreso che si tratta di un'attività che, oltre a garantire la sicurezza, restituisce un'immagine estremamente positiva alle rispettive istituzioni.

Ecco perché, mantenendoci sul piano propositivo, sarebbe auspicabile ipotizzare il conferimento di un nastrino per il lungo impiego nei servizi di soccorso e sicurezza pubblica sulle piste da sci a tutti quei colleghi che abbiano prestato servizio per un certo numero di anni nei comprensori sciistici".

Detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi 2023 per le spese relative alla frequenza di università pubbliche e private



Per le detrazioni fiscali spettanti per la frequenza di università non statali private vengono definiti ogni anno, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, gli importi massimi detraibili. Diverse, invece, le regole per la frequenza di università pubbliche.

Gli importi di spesa massima detraibile sono determinati in base alla collocazione geografica dell'ateneo, al percorso di studi ed alla tipologia di università prescelta.

Per la frequenza di corsi universitari presso atenei statali pubblici è previsto il diritto alla detrazione del 19% IRPEF sull'intero importo, senza tetto di spesa. La detrazione spetta per:

- le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per studenti fuori corso);
- tasse per esami di profitto e laurea;
- partecipazione a test di ingresso per corsi di laurea.

Per la dichiarazione dei redditi 2023 gli importi massimi detraibili (in GU n. 37 del 14 febbraio) in relazione a tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico delle università private sono stabiliti per area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è attivo il corso di studi:

AREA DISCIPLINARE	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medica	3.900 euro	3.100 euro	2.900 euro
Sanitaria	3.900 euro	2.900 euro	2.700 euro
Scientifico-tecnologica	3.700 euro	2.900 euro	2.600 euro
Umanistico-sociale	3.200 euro	2.800 euro	2.500 euro

Si riporta il dettaglio delle aree di afferenza così come indicato nel decreto è il seguente:

- Nord: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
- Centro: Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria;
- Sud e Isole: Basilicata, la Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.

Spese post laurea detraibili

Per quanto riguarda gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello gli importi massimi per i quali è possibile fruire della detrazione fiscale sono i seguenti:

- Nord 3.900 euro;
- Centro 3.100 euro;
- Sud e Isole 2.900 euro.

Agli importi indicati deve essere sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio (art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni).

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTROCORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Message promozionale